

IL DIRITTO PENALE CANONICO A MISURA D'UOMO

I. UMANESIMO E MAGISTERO CONCILIARE E PONTIFICIO

1. Il titolo, assegnato a questa nostra 'conversazione', esprime chiaramente il criterio di approccio che si intende sviluppare: confrontare *l'uomo* con il settore più delicato del mondo giuridico, cioè con il diritto penale, il quale riveste nell'ordinamento canonico una peculiare sensibilità.

Nonostante l'espressione 'a misura d'uomo' abbia assunto la connotazione di un luogo comune, essa riesce ancora a conservare una ricchezza di significato profondo e puntuale, in quanto si propone di porre l'uomo al centro di tutto il sistema di vita, per cui ideologie e strutture devono convergere verso di lui come a *punto focale* e attivarsi in funzione del suo essere *persona* e dei suoi innati valori.

Il nostro linguaggio moderno *traduce* la classica enunciazione del diritto romano, quando precisa che 'omne autem jus, quo utimur... (personarum) causa statutum est'¹.

Più incisivamente l'espressione deve cogliere la *centralità* dell'uomo di fronte all'universo creato, restituendogli la genuina e originaria configurazione: creato 'ad imaginem et similitudinem nostram', di Dio, e costituito dominatore del regno animato e inanimato².

Con questa visuale si realizza il vero *umanesimo*, che riconosce l'uomo portatore di dignità, di valori e di diritti originari e inviolabili.

1 Inst. 1. 2. 12. L'intero passo recita: 'Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones, ac prius de personis videamus. Nam parum est jus nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur'. Vid. anche Dig. 1. 5. 1-2.

2 Gen 1, 26-28.